

(N. 2448)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

NELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche.

ONOREVOLI SENATORI. — L'urgenza di provvedere a disciplinare gli esami delle prossime sessioni nelle scuole secondarie e artistiche rende necessario il richiamo in vigore delle norme che li hanno regolati nelle sessioni degli scorsi anni scolastici, non essendo possibile affrontare, al termine della presente legislatura, l'esame di un ampio progetto innovatore dell'intero sistema che, in quanto tale, non potrebbe neppure essere attuato fin dalle imminenti sessioni, ma richiederebbe non solo una approfondita discussione in sede parlamentare, ma anche un adeguato periodo di preparazione in sede scolastica.

Ragioni del tutto pratiche e contingenti, quindi, rendono evidente la necessità di disposizioni come quelle ora proposte. È opportuno, d'altra parte, che alle norme anzidette non sia dato valore per il solo anno scolastico in corso, proprio per la considerazione dianzi fatta che un nuovo sistema dal momento in cui sarà legislativamente determinato richiederà in ogni caso il tempo che il legislatore dovrà valutare perchè possa essere applicato.

Ciò nonostante l'esperienza di parecchi anni ormai, suggerisce di aggiungere alla pura e semplice norma di richiamo in vigore delle disposizioni dei precedenti anni, qualche altra determinazione, rigorosamente conforme al sistema attuale, intesa a dare a questo stesso una più precisa rispondenza ai principi che lo ispirano, e a migliorarne quindi l'efficacia generale.

Conforme a tale criterio è l'articolo 2 dello schema, il quale dispone che negli esami di maturità e di abilitazione il rinvio alla sessione di riparazione non sia ammesso per più di tre materie. Tanto questa norma è conforme al sistema che, in sostanza, essa altro non è se non il ritorno ad una regola, che fu abbandonata soltanto quando sopravvenne la guerra. Allora il rinvio era ammesso in due materie soltanto, ma a volte raggruppate in modo che potessero in qualche caso superare il detto limite. Ora sembra necessario, sia pure con una certa maggior larghezza, rispetto al passato, stabilire il numero delle materie nelle quali si possa essere rinviati alla seconda ses-

sione, perchè soltanto così potrà essere certo che i candidati siano in grado, nel limitato intervallo fra le due sessioni, di compiere uno studio sufficientemente approfondito, tanto da giustificare una radicale modificazione del primo giudizio. Il rinvio alla seconda sessione in un numero talvolta molto elevato di materie, anche in tutte, non comporta generalmente se non un inutile dispendio e una superflua fatica per le famiglie e per i candidati. Tornerà a vantaggio di tutti, dei candidati stessi, ma anche degli esaminatori, che la seconda sessione non sia una ripetizione assai peggiorata della prima, e consenta invece, attraverso la concentrazione delle materie, una miglior preparazione da un lato e un più pacato e persuasivo giudizio dall'altro.

L'esclusione dell'educazione fisica dal novero delle materie da computare perchè non sia superato il limite massimo prescritto per il rinvio alla riparazione, non implica un minor apprezzamento rispetto ad altre discipline, ma discende dal fatto che l'esonero dalla frequenza delle lezioni e dall'esame, di cui fruisce un certo numero di alunni, determina una condizione di disparità fra i candidati all'esame finale.

L'articolo 3 toglie allo scritto d'italiano il valore eliminatorio che oggi gli è attribuito rispetto alla sola prova orale della stessa materia. Inoltre, sopprime, negli esami di maturità scientifica, la versione in latino. La limitazione del numero delle materie nelle quali è consentito il rinvio alla seconda sessione, deve lasciare ad ognuno la possibilità di sostenere pienamente l'esame in ogni materia; e questo giustifica la prima norma.

La seconda norma corrisponde a una attesa largamente diffusa. È una prova di carattere

così tecnico, la versione dell'italiano in latino, che in realtà trova piena giustificazione solo nell'ambito del liceo classico; mentre la funzione assunta dallo studio del latino nel liceo scientifico non richiede se non la dimostrazione della capacità d'intendere e quindi di volgere nella nostra lingua i testi latini.

L'articolo 4 non innova, ma conferma in forma categorica il principio della collegialità dell'esame, comminando la nullità delle prove orali, quando queste non siano sostenute alla presenza e con la partecipazione di almeno due Commissari. Le disposizioni che seguono, nello stesso articolo, richiamano la Commissione all'obbligo di seguire giorno per giorno l'andamento generale degli esami e di spianare la via, in tal modo, allo scrutinio finale, specialmente attraverso il tempestivo controllo sulla congruità dei giudizi e, quando possibile, la risoluzione dei casi di dissenso che si manifestino in seno alle Sottocommissioni.

L'articolo 5 stabilisce le fasi delle operazioni di scrutinio finale. Non è innovativo rispetto alle norme che fin qui hanno regolato la materia.

L'ultimo articolo ha lo scopo di rendere possibile l'effettiva determinazione di programmi d'esame necessari per uscire dalle strettoie del programma della sola ultima classe, che da parecchi anni è l'unico in vigore, prescrivendo il necessario intervallo di tempo (un intero anno scolastico) dal momento della emanazione, per la loro attuazione.

La proposta disciplina degli esami ha tuttavia carattere transitorio, in attesa che sia possibile un riordinamento generale e organico degli esami di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059 e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore.

Art. 2.

Negli esami di maturità e di abilitazione il rinvio alla sessione di riparazione è ammesso in non più di tre materie.

Agli effetti di cui al precedente comma i gruppi di discipline classificati con voto unico sono considerati come una materia e non sono computate la prova di educazione fisica e quelle che vertono su materie facoltative.

Art. 3.

Negli esami di cui al precedente articolo le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

Negli esami di maturità scientifica la prova di versione in latino è soppressa.

Al termine della revisione degli elaborati e prima dell'inizio delle prove orali, la Commissione plenaria procede alla ratifica dei giudizi espressi dalla competente Sottocommissione e risolve gli eventuali casi di dissenso.

Art. 4.

Le prove orali sostenute alla presenza di un solo Commissario sono nulle e devono essere ripetute.

Ogni giorno, al termine delle prove orali, la Commissione si riunisce, con l'intervento dei Commissari aggregati e, presa cognizione dell'andamento delle prove stesse, accerta che i giudizi espressi sul valore di ciascuna di esse siano sufficientemente motivati e, ove occorra, ne cura l'integrazione, risolve eventualmente casi di dissenso registrati nel verbale di ciascuna Sottocommissione e procede a una prima valutazione delle prove, senza pregiudizio delle deliberazioni da adottarsi in sede di scrutinio finale.

Art. 5.

Al termine delle prove orali la Commissione plenaria si aduna senza l'intervento dei Commissari aggregati, e delibera preliminarmente, sulla scorta dei giudizi espressi dalle Sottocommissioni, se il candidato sia da dichiarare respinto.

Nella sessione autunnale la Commissione plenaria prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli espressi sulle prove sostenute nella sessione di riparazione e delibera se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato.

Qualora la deliberazione sia affermativa, assegna i voti nel modo previsto nel primo comma; altrimenti il candidato è dichiarato respinto.

Non si fa luogo all'assegnazione di voti nel caso di dichiarazione di definitiva riprovazione pronunciata nell'una o nell'altra sessione.

Le deliberazioni concernenti la dichiarazione di maturità o di abilitazione o il rinvio alla sessione autunnale sono adottate con il voto favorevole di almeno cinque Commissari.

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore, i programmi degli esami di maturità e di abilitazione. Tali programmi avranno effetto a partire dalle sessioni dell'anno scolastico successivo alla pubblicazione del decreto stesso.